

**Tribunale di Milano, Sent. del 27/10/2007**

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le cartelle indicate analiticamente in ricorso sono state emesse dall'ESATRI per il pagamento di somme dovute per debiti contributivi vantati da ONAOSI.

Avverso l'iscrizione a ruolo conseguente all'emissione delle predette cartelle le parti ricorrenti propongono opposizione con l'odierno ricorso, contestando la fondatezza della pretesa di ONAOSI sia sotto il profilo della sussistenza della potestà impositiva dell'Ente, sia sotto il profilo della legittimità dei criteri adottati nella determinazione della misura del contributo. Si è costituito ONAOSI contestando le affermazioni e le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza il Giudice, non occorrendo istruttoria, ha posto la causa in discussione e ha deciso come da dispositivo immediatamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Costituzionale è intervenuta nella materia oggetto della presente controversia, con la sentenza n. 190 del 5 giugno 2007, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e) della legge 306 del 2001, come sostituito dall'articolo 52, comma 23 della Legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio è stabilita dal consiglio di amministrazione di ONAOSI.

La pronuncia della Corte Costituzionale, nel caducare la norma in questione, fa venir meno la potestà impositiva di ONAOSI e, comunque, determina il venir meno del titolo sul quale si fondano i crediti azionati con le cartelle predette.

Consegue a ciò la dichiarazione dell'inesistenza dei crediti stessi e l'annullamento della cartelle indicate in ricorso; con il conseguente obbligo di ONAOSI di restituire quanto eventualmente percepito in base a tale titolo.

A tale esito non osta, come pure parrebbe ipotizzare la difesa di ONAOSI, il fatto che, al fine di regolare la situazione determinatasi dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, siano in preparazione appositi provvedimenti legislativi.

Infatti detti provvedimenti, semmai adottati: A. non potrebbero certo avere efficacia retroattiva; B. ove mai una efficacia retroattiva fosse stabilita, essa non potrebbe comportare la riviviscenza della determinazione effettuata da ONAOSI perchè, comunque, sarebbe richiesta una nuova determinazione;

C. e se, per estrema ipotesi teorica, la nuova determinazione fosse di misura eguale alla precedente, sarebbe comunque necessaria l'emissione di una nuova cartella.

Le osservazioni che precedono paiono assorbenti ed esaustive e rendono superfluo l'esame degli altri profili proposti negli atti introduttivi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla le cartelle di cui al ricorso; condanna il convenuto ONAOSI al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi €1.900,00.

Milano, 16/10/2007

Il Giudice

omissis